

STATUTO AIDRO

Testo approvato dal Consiglio Direttivo del 15 giugno 2004

INDICE

TITOLO I - Costituzione, sede e scopi

Articolo 1 - Costituzione

Articolo 2 - Denominazione

Articolo 3 - Sede

Articolo 4 - Scopi

Articolo 5 - Durata

TITOLO II - I Soci

Articolo 6 - Categorie di soci

Articolo 7 - Condizioni di ammissione dei Soci ordinari

Articolo 8 - Condizioni di ammissione dei Soci di diritto

Articolo 9 - Quote sociali e attribuzioni dei Soci ordinari

Articolo 10 - Quote sociali e attribuzioni dei Soci di diritto

Articolo 11 - Rappresentanza

Articolo 12 - Diritti ed obblighi dei soci

Articolo 13 - Recesso ed esclusione dei soci

TITOLO III - Organizzazione dell'Associazione

Articolo 14 - Organi dell'Associazione

Articolo 15 - Assemblea Generale

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

Articolo 17 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Articolo 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Articolo 19 - Comitato di Presidenza

Articolo 20 - Presidente e Vice-Presidenti

Articolo 21 - Segretario Generale

Articolo 22 - Collegio dei Proviviri

Articolo 23 - Tesoriere

Articolo 24 - Commissioni di lavoro

Articolo 25 - Cariche sociali

Articolo 26 - Regolamento

Articolo 27 - Esercizio sociale

Articolo 28 - Avanzi di gestione

Articolo 29 - Scioglimento

Articolo 30 - Rinvio

TITOLO I

Costituzione, sede e scopi

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita un'Associazione apolitica e senza scopo di lucro per la promozione, la gestione e la protezione anche collettiva dei diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore e per la protezione degli interessi dei titolari di tali diritti.
2. L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dalla Legge italiana.

Articolo 2 - DENOMINAZIONE

L'Associazione ha la seguente denominazione: "Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno", in forma abbreviata "A.I.D.R.O."

Articolo 3 - SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Milano e può istituire sedi secondarie o rappresentanze.
2. L'attività dell'Associazione si svolge su tutto il territorio nazionale e può essere estesa all'estero, direttamente ovvero per il tramite di organizzazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 4 - SCOPI

1. Gli scopi dell'Associazione consistono nella protezione, assistenza e consulenza, ai Soci ai fini della prevenzione e repressione della pirateria delle opere dell'ingegno, con particolare riferimento alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico abusive, nonché nella promozione e corretta gestione, anche collettiva, dei diritti protetti dalla legge sul diritto d'autore.
2. In particolare l'Associazione può:
 - a) svolgere, a favore dei Soci, attività di coordinamento delle attività anche investigative, quando necessario, e di appoggio alle Autorità competenti, quando richiesta, a tutela dei diritti di cui al comma 1 nonché di consulenza e informazione in materia di riproduzione e comunicazione al pubblico abusive di opere dell'ingegno;
 - b) tenere informati i propri Soci sull'evoluzione legislativa e giurisprudenziale italiana, comunitaria e internazionale nei settori di proprio interesse, assumendo le iniziative e formulando proposte tese a sensibilizzare il pubblico, le Autorità, il Governo ed i Legislatori ai problemi creati dalla pirateria delle opere dell'ingegno;
 - c) promuovere campagne, anche pubblicitarie, intese a sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente alla illegittimità delle riproduzioni e comunicazioni al pubblico abusive e del danno alla cultura derivante da tali fenomeni;
 - d) agire in giudizio contro chi svolge attività di riproduzione e/o comunicazione al pubblico abusive, per la repressione ed il risarcimento dei relativi danni;

- e) svolgere attività di assistenza stragiudiziale per la tutela dei Soci da forme di scorrettezza o concorrenza sleale nella produzione, commercializzazione e utilizzo delle opere d'ingegno e, in generale, da qualsiasi violazione dei diritti loro spettanti a causa della riproduzione e/o comunicazione al pubblico abusive;
- f) promuovere e coordinare incontri e studi, anche in sede comunitaria e internazionale e con la collaborazione di istituzioni pubbliche e private, per la difesa dei diritti protetti dalla legge sul diritto d'autore contro i fenomeni di riproduzione e/o comunicazione al pubblico abusive di opere dell'ingegno;
- g) gestire, anche attraverso forme di licenza, di mandato, di mediazione e di intermediazione, i diritti di riproduzione e/o comunicazione al pubblico delle opere stesse, e in particolare:
 - 1) gestire, anche attraverso forme di licenza, di mandato o di mediazione dai Soci e da terzi, i diritti di riproduzione e/o di comunicazione al pubblico di opere dell'ingegno, proteggendo i diritti d'autore loro spettanti, anche mediante l'intermediazione nella riscossione dei proventi derivanti dalla concessione dei suddetti diritti;
 - 2) fissare le tariffe per determinare i compensi dovuti dagli utilizzatori in ragione delle riproduzioni e/o degli atti di comunicazione al pubblico del repertorio gestito, sia presente che futuro, prestare attività di intermediazione nella riscossione dei proventi derivanti dalla concessione dei diritti di cui alla lettera precedente e ripartire detti compensi fra gli aventi diritto, al netto delle spese di gestione;
 - 3) stipulare contratti relativamente ai diritti gestiti con soggetti pubblici e privati nonché con associazioni di utilizzatori rappresentative dei settori interessati;
 - 4) stipulare con organizzazioni straniere aventi analoghe finalità contratti di rappresentanza relativi ai diritti gestiti;
 - 5) gestire la ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei diritti o ricevuti da altre organizzazioni italiane e straniere, anche attraverso metodi statistici e forfetari.
 - 6) conferire ad altri enti una o più di dette attribuzioni.

3. Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche o private, consorzi, società, enti, organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) ad f) del comma 2 del presente articolo il Consiglio Direttivo riserva una quota significativa dei proventi derivanti dalle quote associative.

Articolo 5 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II

I Soci

Articolo 6 - CATEGORIE DI SOCI

1. I Soci dell'Associazione si distinguono in Soci ordinari e Soci di diritto.
2. Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci ordinari:
 - a) gli editori. Sono Soci editori gli editori, persone fisiche o giuridiche, che hanno la disponibilità giuridica dei diritti di sfruttamento economico di opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore;
 - b) le associazioni di editori. Sono associazioni di editori le associazioni degli editori, intesi secondo la definizione di cui alla precedente lettera a) del presente articolo;
 - c) gli autori. Sono Soci autori gli autori di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore, o altri soggetti titolari di diritti d'autore che non siano editori;
 - d) le associazioni di autori. Sono associazioni di autori le associazioni di autori, intesi secondo la definizione di cui alla precedente lettera c) del presente articolo.
3. Sono Soci di diritto, previo espletamento della procedura e secondo le condizioni previste all'art. 8 dello Statuto, i membri delle associazioni di editori e i membri delle associazioni di autori aderenti all'Associazione i quali dichiarino il proprio consenso all'adesione. Non sono Soci di diritto i membri delle associazioni le quali aderiscono, a qualsiasi titolo, alle associazioni di editori e alle associazioni di autori aderenti a questa Associazione.

Articolo 7 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI

1. L'ammissione all'Associazione dei Soci ordinari avviene su istanza dell'interessato, previa delibera degli organi competenti in conformità alle norme del presente Statuto.
2. Per essere ammesso come Socio ordinario dell'Associazione è necessario presentare domanda di ammissione con la relativa documentazione specificando se si tratta di:
 - a) editore;
 - b) associazione di editori;
 - c) autore;
 - d) associazione di autori.
3. Gli interessati ad essere ammessi in qualità di Soci editori debbono altresì:
 - a) allegare copia della documentazione relativa all'iscrizione alla CCIAA da cui risulti l'esercizio dell'attività editoriale. Gli editori stranieri, per essere ammessi, dovranno dimostrare la propria appartenenza alla categoria presentando idonea documentazione rilasciata dalle Autorità del proprio Paese;
 - b) allegare l'elenco delle opere da loro editate;
 - c) allegare i dati idonei alla determinazione della quota sociale, che devono essere successivamente mantenuti aggiornati;

- d) conferire, in tutto o in parte, in licenza, secondo le modalità di volta in volta stabilite dall'Associazione, i diritti di riproduzione e/o di comunicazione al pubblico di cui hanno la disponibilità, garantendo all'Associazione la libera disponibilità dei diritti conferiti;
 - e) gli enti morali, le associazioni non riconosciute e simili dovranno altresì presentare copia del loro statuto.
4. Qualora un editore controlli altri editori, oppure una holding finanziaria controlli più editori, l'iscrizione deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- a) tutti gli editori del gruppo possono iscriversi autonomamente, versando la quota annuale secondo il loro fatturato lordo;
 - b) in alternativa si può iscrivere la capogruppo (o l'editore maggiore del gruppo). In questo caso la quota annuale secondo il fatturato viene determinata consolidando il fatturato di tutto il gruppo (con l'esclusione degli editori iscritti autonomamente);
 - c) se un editore non è iscritto autonomamente ed è controllato da più gruppi o editori iscritti all'Associazione, si consolida una porzione del fatturato proporzionale alla percentuale azionaria detenuta da ciascuno dei controllanti;
 - d) è comunque inteso che non sono ammesse iscrizioni di alcuni soltanto fra gli editori di un gruppo.
5. Gli interessati ad essere ammessi in qualità di Soci autori debbono altresì:
- a) allegare l'elenco delle opere di cui sono titolari di diritti d'autore;
 - b) conferire in licenza, in tutto o in parte, secondo le modalità di volta in volta stabilite dall'Associazione, i diritti di riproduzione e/o di comunicazione al pubblico di cui hanno la disponibilità, garantendo all'Associazione la libera disponibilità dei diritti conferiti;
 - c) gli enti morali, le associazioni non riconosciute e simili dovranno altresì presentare copia del loro statuto.
6. Gli interessati ad essere ammessi in qualità di associazioni di editori debbono altresì:
- a) allegare copia del loro statuto e l'elenco nominativo dei loro associati, che deve essere successivamente mantenuto aggiornato;
 - b) allegare i dati idonei alla determinazione della quota sociale, che devono essere successivamente mantenuti aggiornati.
7. Gli interessati ad essere ammessi in qualità di associazioni di autori debbono altresì:
- a) allegare copia del loro statuto e l'elenco nominativo dei loro associati, che deve essere successivamente mantenuto aggiornato;
 - b) allegare i dati idonei alla determinazione della quota sociale, che devono essere successivamente mantenuti aggiornati.
8. Tutti gli interessati devono inoltre:
- a) fornire ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dell'ammissione all'Associazione, indicando altresì l'esistenza di vertenze giudiziarie in corso con i Soci dell'Associazione in materie connesse con l'oggetto dell'Associazione stessa;
 - b) provvedere, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento della quota di iscrizione, che è restituita, senza interessi, nel caso in cui la domanda non sia accettata.

9. Ricorrendone i presupposti, l'interessato può presentare istanza di ammissione come appartenente a più d'una delle categorie indicate all'art. 6, comma 2 del presente Statuto; in tal caso egli deve adempiere agli obblighi previsti per ciascuna delle categorie per le quali presenta domanda di ammissione.

Articolo 8 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI SOCI DI DIRITTO

1. L'ammissione all'Associazione dei Soci di diritto avviene su istanza presentata al Consiglio Direttivo dai membri dell'associazione aderente, attraverso il Presidente di tale associazione, previa delibera degli organi competenti in conformità delle norme del presente Statuto. È ammessa la presentazione di istanze di ammissione relative a solo alcuni dei membri dell'associazione aderente.

2. Nell'istanza di ammissione deve essere allegato l'elenco nominativo dei membri interessati ad acquisire lo status di Socio di diritto e deve essere fornita ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dell'ammissione all'Associazione e dei singoli Soci di diritto, indicando altresì l'esistenza di vertenze giudiziarie in corso con i Soci dell'Associazione in materie connesse con l'oggetto dell'Associazione stessa.

3. I Soci di diritto sono ammessi a condizione che conferiscano in licenza, [almeno in parte](#), secondo le modalità di volta in volta stabilite dall'Associazione, i diritti di riproduzione e/o di comunicazione al pubblico di cui hanno la disponibilità, garantendo all'Associazione la libera disponibilità dei diritti conferiti.

4. Ricorrendone i presupposti di ammissibilità, un Socio di diritto può, in ogni momento, presentare istanza di ammissione come Socio ordinario; l'acquisizione dello status di Socio ordinario lo fa decadere da quello di Socio di diritto.

Articolo 9 - QUOTE SOCIALI E ATTRIBUZIONI DEI SOCI ORDINARI

1. Le quote annuali dei Soci ordinari sono determinate dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota annuale non crea quote indivise di partecipazione rivalutabili o trasmissibili a terzi.

2. Le quote dei Soci editori possono essere variabili sulla base di specifici coefficienti da applicarsi ai fatturati lordi. La quota è crescente in relazione al fatturato lordo, ma non in modo proporzionale. Il Consiglio Direttivo può stabilire quote ridotte per i Soci ordinari membri delle associazioni di cui alla lettera b) dell'art. 7, comma 2 del presente Statuto.

3. Le quote delle associazioni di editori possono essere variabili sulla base di specifici coefficienti da applicarsi al totale dei fatturati lordi dei membri effettivi dell'associazione aderente. La quota è crescente in rapporto a tale fatturato lordo, ma non in modo proporzionale. In tale computo si considerano i membri effettivi complessivamente aderenti all'associazione indipendentemente dalla circostanza alcuni di essi siano o meno Soci di diritto e/o Soci ordinari dell'Associazione.

4. La quota annuale determinata per i Soci autori è unica.

5. Le quote delle associazioni di autori possono essere variabili sulla base di specifici coefficienti da applicarsi al numero di membri effettivi dell'associazione aderente e al numero di opere delle quali tali membri effettivi siano autori, coautori o curatori. La quota è crescente

in rapporto a dette variabili, ma non in modo proporzionale. In tale computo si considerano i membri effettivi complessivamente aderenti all'associazione indipendentemente dalla circostanza che alcuni di essi siano Soci di diritto e/o Soci ordinari dell'Associazione.

6. La realizzazione degli scopi dell'Associazione e l'acquisizione dei fondi necessari per il suo funzionamento può avvenire anche attraverso l'esercizio dei diritti di cui al precedente art. 4 dello Statuto.

Articolo 10 - QUOTE SOCIALI E ATTRIBUZIONI DEI SOCI DI DIRITTO

I Soci di diritto non sono tenuti al versamento delle quote annuali.

Articolo 11 - RAPPRESENTANZA

Ogni persona giuridica, ente o associazione associata è rappresentata in seno all'Associazione da un suo delegato e/o da uno o più sostituti nominati con comunicazione scritta. Il delegato e/o i sostituti devono essere titolari, rappresentanti legali, procuratori della persona giuridica, ente o associazione ovvero delegati da uno di questi.

Articolo 12 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I diritti e gli obblighi dei Soci sono previsti nella domanda di ammissione e nel presente Statuto. Il comportamento dei Soci deve essere comunque conforme alle regole di correttezza e buona fede commerciale ed ogni associato è tenuto ad osservare oltre alle norme dello Statuto, tutte le deliberazioni adottate dai competenti organi dell'Associazione.

2. Ogni Socio ordinario ha il diritto di:

- a) intervenire all'Assemblea Generale con facoltà di discussione e di voto;
- b) eleggere e poter essere eletto alle cariche sociali;
- c) formulare proposte agli organi associativi per il perseguimento degli scopi statutari;
- d) utilizzare i servizi istituiti in relazione agli scopi statutari.

3. Ogni Socio di diritto ha il diritto di:

- a) di presenziare, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale;
- b) utilizzare i servizi istituiti in relazione agli scopi statutari, salvo il caso in cui gli stessi siano riservato ai Soci ordinari o subordinati al versamento di quote separate.

4. Salvo quanto stabilito per i Soci di diritto, i diritti sociali spettano ai Soci in regola con i versamenti contributivi. Il ritardo superiore ad un anno nel versamento dei contributi sospende i diritti sociali del Socio.

5. I Soci hanno l'obbligo di:

- a) non assumere iniziative e non partecipare a iniziative altrui che investano problemi di interesse generale o collettivo in contrapposizione alle deliberazioni dell'Associazione;
- b) pagare le quote sociali;

6. Oltre agli obblighi di cui al precedente comma 5 del presente articolo,

- a) i Soci editori hanno l'obbligo di rendere disponibili all'Associazione, secondo le modalità stabilite dalla stessa, le informazioni sulle opere edite e conferite in licenza.
- b) i Soci autori hanno l'obbligo di rendere disponibili all'Associazione, secondo le modalità stabilite dalla stessa, le informazioni sulle opere pubblicate e conferite in licenza.
- c) le associazioni di editori e le associazioni di autori aderenti hanno inoltre l'obbligo di informare l'Associazione circa il numero dei loro membri effettivi, come pure dei cambiamenti che in merito si verificassero;
- d) le associazioni di editori hanno l'obbligo di informare l'Associazione circa il totale dei fatturati lordi dei loro membri effettivi, come pure dei cambiamenti che in merito si verificassero;
- e) le associazioni di autori hanno l'obbligo di informare l'Associazione circa il totale delle opere di cui i propri membri effettivi siano autori, coautori o curatori, come pure dei cambiamenti che in merito si verificassero.

Articolo 13 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. I Soci possono recedere dall'Associazione dopo due anni dalla loro ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'Associazione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 settembre di ciascun anno ed avente effetto dal 31 dicembre successivo; la spedizione della dichiarazione oltre il suddetto termine ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di spedizione.

2. Il recesso del Socio fa comunque salve le autorizzazioni alla riproduzione e/o degli atti di comunicazione al pubblico delle opere del Socio che esercita il recesso già concesse a terzi dall'Associazione, anche tramite gli accordi e le convenzioni di reciproca rappresentanza stipulati dall'Associazione stessa, prima del ricevimento della comunicazione di recesso; tali riproduzioni e/o atti di comunicazione al pubblico potranno pertanto continuare ad avvenire sino alla naturale scadenza delle licenze, degli accordi e delle convenzioni stipulate dall'Associazione, anche se successive alla data di effetto del recesso, con conseguente riscossione dei relativi proventi e ripartizione degli stessi, per tale periodo, a favore anche del Socio receduto.

3. L'Associazione è altresì autorizzata a riscuotere, far riscuotere, distribuire e far distribuire ai Soci receduti i proventi per riproduzioni e/o atti di comunicazione al pubblico comunque corrisposti, anche in forza di licenze, convenzioni ed accordi di reciproca rappresentanza, da utilizzatori ed organizzazioni straniere sino al termine del periodo di 6 (sei) mesi successivo alla data di effetto del recesso.

4. L'esclusione di un Socio può essere deliberata nei seguenti casi:

- a) per gravi atti contrari agli interessi associativi, previo parere del Collegio dei Probiviri;
- b) per i Soci ordinari: per mancato pagamento della quota associativa protratto per un mese dal sollecito inoltrato dall'Associazione, fermo restando l'obbligo del Socio di pagare il contributo per l'anno in corso. Il ritardo nel pagamento delle quote associative comporterà automaticamente il decorrere di interessi nella misura degli interessi legali correnti senza bisogno di messa in mora.

5. In caso di esclusione, il Socio può ricorrere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, al Collegio dei Probiviri che deciderà in veste di arbitro amichevole compositore.

6. Sono esclusi di diritto i Soci ordinari che siano editori, associazioni di editori o associazioni di autori che abbiano cessato l'attività o, per i Soci editori, che siano stati dichiarati falliti.

7. I Soci che abbiano esercitato il recesso o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati.

TITOLO III

Organizzazione dell'Associazione

Articolo 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i due Vice-Presidenti;
- f) il Tesoriere.
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Segretario Generale;

2. Le cariche sociali di cui alle lettere dalla a) alla f) non sono retribuite, salva diversa determinazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 15 - ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea è costituita dai Soci ordinari ed è ordinaria, straordinaria o speciale. All'Assemblea possono presenziare, senza diritto di voto, anche i Soci di diritto.

2. Tutti i Soci ordinari in regola con i versamenti delle quote annuali hanno diritto ai seguenti voti:

- dalla quota minima a due volte la quota minima: voti 1
- da oltre due volte la quota minima a quattro volte la quota minima: voti 2
- da oltre quattro volte la quota minima a otto volte la quota minima: voti 3
- da oltre otto volte la quota minima a quindici volte la quota minima: voti 4
- da oltre 15 volte la quota minima a trenta volte la quota minima: voti 5
- da oltre 30 volte la quota minima a cinquanta volte la quota minima: voti 6
- oltre cinquanta volte la quota minima: voti 7

3. L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la convocazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4. All'assemblea ordinaria vengono sottoposti:
 - a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
 - b) il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio sociale ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
 - c) gli argomenti sui quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuna una deliberazione dell'Assemblea;
5. All'Assemblea ordinaria spetta altresì la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione ed è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Comitato di Presidenza lo ritengano opportuno.
7. Le Assemblee dovranno essere convocate dal Consiglio Direttivo, dal Comitato di Presidenza, dal Presidente o dai Vice-Presidenti a mezzo raccomandata A.R., ovvero a mezzo telefax o con altri mezzi legalmente validi, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata ai singoli Soci nei domicili dichiarati al momento dell'ammissione all'Associazione, ovvero comunicati successivamente per iscritto all'Associazione.
8. L'assemblea è altresì convocata dagli organi di cui al paragrafo precedente, qualora ne facciano richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, tanti Soci che rappresentino almeno il 20% dei voti.
9. Le Assemblee potranno tenersi presso la sede della Associazione, ovvero in altri luoghi, purché nel territorio dello Stato italiano.
10. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di indire l'Assemblea ordinaria, anziché mediante riunione dei Soci, mediante referendum per corrispondenza. In tal caso le deliberazioni si ritengono approvate quando vi sia il consenso della maggioranza di oltre la metà dei voti esprimibili. Le espressioni di voto debbono pervenire entro quindici giorni dall'invito.
11. Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee in prima convocazione occorre la presenza di tanti Soci che riuniscano oltre la metà dei voti. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti riuniti dai Soci presenti.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si prendono a maggioranza assoluta dei voti riuniti dai Soci presenti. Le modifiche dello Statuto dovranno comunque essere approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei voti dei Soci presenti.
13. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario Generale.
14. Ciascun Socio può essere rappresentato in Assemblea da altro Socio munito di regolare delega; ogni Socio ordinario non può essere portatore di più di tre deleghe di Soci ordinari.
15. Le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti dei Soci editori, dei Soci autori, delle associazioni di editori o delle associazioni di autori aderenti, nonché le eventuali modifiche dell'art. 4 dello Statuto, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale dei Soci di rispettiva appartenenza. All'Assemblea speciale delle associazioni di editori aderenti e a quella delle associazioni di autori aderenti spetta, ciascuna per quanto di rispettiva

competenza, la nomina dei Consiglieri aggiunti del Consiglio Direttivo. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Articolo 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto, per un numero dispari globale massimo di 17, dal suo Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Tesoriere e dai Consiglieri eletti. Ne fanno altresì parte i Presidenti e Consiglieri aggiunti delle associazioni aderenti. I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Ciascuna tipologia di Soci ordinari, come indicati all'art. 6, comma 2 dello Statuto, deve essere rappresentata da almeno un Consigliere eletto. Alla loro nomina provvede l'Assemblea Generale.

3. Il Presidente di ciascuna associazione aderente fa parte del Consiglio Direttivo. Ad esso si aggiunge, quando ne sussistano i presupposti, un numero di Consiglieri rappresentanti l'associazione aderente determinato in funzione del contributo annuale versato e calcolato dividendo quest'ultimo per la cifra risultante dall'ammontare dei contributi versati dai Soci ordinari indicati all'articolo 6, comma 2 lettere a) e c) dello Statuto fratto il numero dei Consiglieri elettivi rappresentanti complessivamente detti Soci e trascurando i resti.

Articolo 17 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere al suo interno il Presidente
- b) eleggere al suo interno il Tesoriere dell'Associazione;
- c) eleggere al suo interno, su proposta del Presidente, i due Vice-Presidenti delegando disgiuntamente a ciascuno di essi i poteri di ordinaria amministrazione e la firma sociale (i) per la protezione, l'assistenza dei Soci e la consulenza agli stessi ai fini della promozione e corretta gestione, anche collettiva, dei diritti protetti dalla legge sul diritto d'autore e (ii) per la prevenzione e la repressione della pirateria delle opere dell'ingegno con particolare riferimento alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico abusive;
- d) nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- e) nominare, nel proprio ambito, tre componenti del Comitato di Presidenza;
- f) ratificare o revocare la nomina del Segretario Generale. Il Segretario Generale resta in carica fino alla revoca deliberata dal Consiglio stesso;
- g) emanare e modificare il regolamento generale;
- h) deliberare sulle questioni che interessano la generalità dei Soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Associazione;
- i) promuovere e attuare quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- j) stabilire la misura delle quote sociali;
- k) stabilire le tariffe per determinare i compensi dovuti in relazione alla gestione dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico nonché la relativa quota spettante all'Associazione;
- l) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria;

- m) esaminare il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- n) esaminare il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- o) convocare l'Assemblea Generale;
- p) proporre con delibera motivata all'Assemblea ordinaria le ammissioni e le esclusioni dei Soci ordinari; nelle more le relative deliberazioni hanno carattere esecutivo;
- q) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei Soci di diritto;
- r) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche o private, consorzi, società, enti, organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali;
- s) deliberare in via provvisoria e d'urgenza eventuali modifiche allo Statuto che si rendano necessarie per adeguarlo a norme o provvedimenti dell'Autorità, con obbligo di sottoporle all'approvazione della prima successiva assemblea; nelle more le relative deliberazioni hanno carattere esecutivo;

2. Nel caso di cessazione dalla carica di un consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo può cooptare in sostituzione un altro componente con la maggioranza assoluta dei propri membri. La nomina dovrà essere confermata dalla prima assemblea successiva.

Articolo 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, da ciascuno dei Vice-Presidenti o, per loro incarico, dal Segretario Generale mediante invito diramato anche con telexscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Esso deve essere inoltre convocato quando almeno due terzi dei Consiglieri ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

2. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri, e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il Consiglio Direttivo provvede alle deliberazioni di cui all'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) dello Statuto a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o da uno dei Vice-Presidenti (scelto sulla base dei criteri di cui al seguente art. 20, comma 4 dello Statuto) o, in difetto, da un Consigliere nominato dalla maggioranza dei presenti.

5. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario Generale o, in difetto, di chi presiede la riunione.

6. Le modalità di votazione vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

7. Qualora il Presidente lo richieda, le riunioni possono svolgersi mediante video o teleconferenza.

Articolo 19 - COMITATO DI PRESIDENZA

1. Sono membri di diritto del Comitato di Presidenza il Presidente dell'Associazione, i due Vice-Presidenti, i tre membri del Consiglio Direttivo nominati da quest'ultimo nel proprio seno e il Tesoriere.

2. Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) attuare i provvedimenti idonei a realizzare gli scopi e le decisioni del Consiglio Direttivo;
- b) provvedere all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, adottando i provvedimenti di spesa necessari per il funzionamento dei servizi associativi
- c) proporre al Consiglio Direttivo i programmi di attività dell'Associazione da svolgersi nel corso dell'esercizio annuale, o durante più esercizi;
- d) deliberare sugli oggetti che gli vengono demandati dal Consiglio Direttivo;
- e) proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale;
- f) convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno;
- g) proporre al Consiglio Direttivo la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Associazione e della categoria in tutti gli enti od organi nei quali tale rappresentanza è richiesta od ammessa;
- h) assumere i poteri e prendere le deliberazioni che spettano al Consiglio Direttivo in caso di assoluta e riconosciuta urgenza; nelle more le relative deliberazioni hanno carattere esecutivo.

3. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono valide quando partecipano alla riunione almeno la metà più uno dei suoi componenti e vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Articolo 20 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo.

2. I due Vice-Presidenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

3. Il Presidente ha la firma sociale, dirige e rappresenta l'Associazione nei rapporti interni ed esterni ed in giudizio; dà esecuzione alle deliberazioni della Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza; vigila e sovrintende al funzionamento della Associazione; adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dallo Statuto o delegate dai competenti organi sociali. È di diritto Presidente dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

4. In caso di dimissioni, di vacanza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni ed attribuzioni, compresa la firma sociale, vengono assunte dal Vice-Presidente presente e non impedito che abbia maggiore anzianità nella funzione, o in via secondaria, maggiore età. Entro tre mesi dal verificarsi dei primi due eventi o dal momento in cui l'impedimento del Presidente non può più considerarsi temporaneo, il Vice-Presidente che ha assunto le funzioni presidenziali ha l'obbligo di dar corso alla procedura per la nomina del nuovo Presidente.

5. Oltre a quanto previsto all'art. 17 comma 1 lettera c) dello Statuto, il Presidente può delegare ad uno o più Vice-Presidenti, disgiuntamente o congiuntamente, anche in via continuativa, alcune delle funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto. In caso di assenza temporanea di durata non superiore a 45 giorni, il Presidente può delegare tutte le sue funzioni ad uno dei Vice-Presidenti.

6. Il Presidente e i Vice-Presidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili, ma la funzione distintamente da essi esplicata in ciascuno di detti ruoli non può avere durata superiore a sei anni consecutivi.

Articolo 21 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dal Comitato di Presidenza

2. Il Segretario Generale sovrintende alla gestione e buon funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.

3. Il Segretario Generale propone al Presidente l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività dell'Associazione e propone al Presidente ed al Comitato di Presidenza l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Associazione nonché le mansioni e i livelli retributivi degli stessi.

Articolo 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti debbono essere Soci ordinari dell'Associazione, mentre gli altri possono essere scelti tra persone estranee all'ambito associativo, aventi competenza giuridica. I membri del Collegio dei Probiviri vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. I probiviri eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio che può essere scelto fra i membri estranei all'ambito associativo.

2. Al Collegio dei Probiviri compete:

- a) l'esame e la decisione dei ricorsi avanzati da singoli interessati avverso il mancato accoglimento della domanda di ammissione all'Associazione;
- b) l'assunzione dei provvedimenti di natura sanzionatoria a carico dei Soci per inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per gravi motivi, su deferimento del Consiglio Direttivo. Le sanzioni applicabili, in relazione alla gravità dell'addebito, sono (i) il richiamo, (ii) la sospensione dei diritti di Socio a tempo determinato, (iii) la perdita della qualità di Socio; le sanzioni sono applicate discrezionalmente dal Collegio;
- c) il giudizio, in qualità di arbitri amichevoli compositori, su qualsiasi controversia insorta tra i Soci, quando questi ne facciano richiesta;
- d) il giudizio sugli eventuali ricorsi presentati dai Soci in merito alle procedure elettive.

3. Il Collegio dei Probiviri adempie ai propri compiti con ampia libertà procedurale.

Articolo 23 - TESORIERE

1. Il Tesoriere vigila affinché l'amministrazione dell'Associazione sia conforme alle norme di legge e alle deliberazioni dei competenti organi associativi.
2. Egli sovrintende alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consultivo da sottoporre all'Assemblea Generale.
3. Il Tesoriere dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Articolo 24 - COMMISSIONI DI LAVORO

1. Per l'esame di particolari problemi il Consiglio Direttivo può nominare commissioni di lavoro, nelle forme previste dal Regolamento di cui al successivo art. 26 dello Statuto.
2. Le commissioni hanno compiti consultivi e possono, ma soltanto su mandato specifico del Consiglio Direttivo, esercitare anche compiti esecutivi.
3. Delle commissioni possono far parte anche consulenti esterni all'Associazione che possono essere retribuiti in misura stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del responsabile della commissione.
4. Le commissioni devono presentare la relazione sul lavoro svolto nel termine indicato dal Consiglio Direttivo al momento della nomina.

Articolo 25 - CARICHE SOCIALI

1. Salvo quanto previsto per i membri esterni del Collegio dei Probiviri, sono eleggibili alle cariche sociali soltanto i Soci ordinari che sono persone fisiche e i titolari, i gerenti, i rappresentanti legali e gli institori di Soci ordinari, investiti di tale mandato a norma di legge, nonché coloro che sono in possesso di un mandato specifico di rappresentanza presso l'Associazione, purché rivestano la qualifica di amministratore o di dirigente di Socio ordinari.
2. Alle cariche possono accedere solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente in quanto applicabile, soddisfino il requisito del completo inquadramento e diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.
3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.
4. La carica di Proboviro è incompatibile con qualunque altra carica associativa.
5. Qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare il 50% o più dei componenti di ogni singolo organo dell'Associazione, verranno indette nuove elezioni straordinarie per la sua ricostruzione. Il nuovo organo sociale rimarrà in carica fino alla scadenza in cui sarebbe rimasto in carica quello precedente.
6. Il presente articolo non si applica alla carica del Segretario Generale. Il comma 1 del presente articolo, inoltre, non si applica ai membri esterni del Collegio dei Probiviri.

Articolo 26 - REGOLAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo redige il Regolamento dell'Associazione e può apportare modifiche, anche immediatamente esecutive.

Articolo 27 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale viene compilato il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Articolo 28 - AVANZI DI GESTIONE

1. Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno reinvestiti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. E fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 29 - SCIOGLIMENTO

1. Qualora l'Assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.
2. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con le prescritte modalità, ed è escluso qualsiasi rimborso ai Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

Articolo 31 – ENTRATA IN VIGORE, NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione convocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto approvato in data 14 aprile 2000.
2. Il Regolamento dell'Associazione vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto ed emanato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto approvato in data 14 aprile 2000 rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo Regolamento, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto.
3. Sono funzioni riservate al primo Consiglio Direttivo costituito ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto:
 - a) l'emanazione del nuovo Regolamento dell'Associazione di cui all'art. 26 del presente Statuto;

- b) la nomina dei tre componenti del Comitato di Presidenza ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. e) del presente Statuto.
 - c) la ratifica della nomina del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f) del presente Statuto, su proposta del Comitato di Presidenza.
4. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto acquistano la qualità di Soci ordinari:
- a) ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del presente Statuto, tutti coloro i quali, all'entrata in vigore del presente Statuto, abbiano acquisito la qualità di associato editore ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) dello Statuto approvato in data 14 aprile 2000;
 - b) ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) del presente Statuto, tutti coloro i quali, all'entrata in vigore del presente Statuto, abbiano acquisito la qualità di associato autore ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) dello Statuto approvato in data 14 aprile 2000.
5. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto e fino alla nomina delle cariche ed degli organi dell'Associazione ai sensi del presente Statuto nei termini stabiliti dal comma 7 del presente articolo:
- a) le attribuzioni di ordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo e quelle di cui all'art. 17, comma 1, lett. s) del presente Statuto sono conferite al Consiglio Direttivo già costituito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto approvato in data 14 aprile 2000;
 - b) le attribuzioni spettanti al Presidente e ai due Vice Presidenti ai sensi del presente Statuto sono rispettivamente conferite al Presidente e ai due Vicepresidenti già nominati ai sensi dell'art. 14 dello Statuto approvato in data 14 aprile 2000;
 - c) il Collegio dei Probiviri è costituito dal Collegio dei Probiviri già costituito ai sensi dello Statuto approvato in data 14 aprile 2000; le attribuzioni spettanti al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 22, comma 2 del presente Statuto sono conferite al Collegio dei Probiviri già nominato ai sensi dello Statuto approvato in data 14 aprile 2000;
 - d) le attribuzioni spettanti al Tesoriere ai sensi del presente Statuto sono conferite al Tesoriere già nominato ai sensi dello Statuto approvato in data 14 aprile 2000;
 - e) ove non siano state demandate attività a termine con scadenza antecedente a tale data, le commissioni di lavoro nominate ai sensi dell'art. 17 dello Statuto approvato in data 14 aprile 2000 continuano le attività loro demandate dal Consiglio Direttivo.
6. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo provvede:
- a) alla delega disgiunta dei poteri di ordinaria amministrazione e di firma sociale ai due Vice Presidenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del presente Statuto;
 - b) in deroga all'art. 21, comma 1 del presente Statuto, alla nomina del Segretario Generale in assenza della proposta del Comitato di Presidenza.
7. Qualora nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente Statuto alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo già costituito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto approvato in data 14 aprile 2000 si rende necessario il compimento di atti di straordinaria amministrazione e, in ogni caso, entro dodici mesi dell'entrata in vigore del presente Statuto ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per la nomina delle cariche e degli organi dell'Associazione ai sensi del presente Statuto.
8. Salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, alla data di entrata in vigore del presente Statuto devono considerarsi abrogati, ad ogni effetto, il precedente Statuto approvato in data 14 aprile 2000 e tutte le norme regolamentari che siano in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto.